



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 28/19 DEL 13.6.2017**

---

**Oggetto:** Comune di Chiamonti: elezioni amministrative dell'11 giugno 2017. Mancato raggiungimento secondo quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000. Nomina del Commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata, che nel Comune di Chiamonti (Provincia di Sassari) in occasione delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il secondo quorum richiesto dal comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce "10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla".

Tale circostanza, risultante dalla comunicazione trasmessa dal segretario comunale del predetto ente con prot. n. 3684 del 12 giugno 2017, rende nulla l'elezione, come stabilito dalla norma anzidetta.

L'Assessore fa presente a tal proposito che il combinato disposto dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e dell'art. 275 del su citato decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che qualora l'elezione sia risultata nulla per non essersi verificate le condizioni di cui alla disposizione legislativa sopra evidenziata, il prefetto provvede all'amministrazione dell'ente a mezzo di un commissario.

Al riguardo, precisa che l'art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, esercitate dalla Regione.

L'Assessore propone, pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, la nomina del



commissario straordinario, nella persona del dott. Giovanni Maria Retanda, avente i requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, per la provvisoria gestione del comune di Chiaramonti, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di nominare commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Chiaramonti il dott. Giovanni Maria Retanda, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina del suddetto commissario straordinario

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru